

STUDIOSI EXTRA-UE - VISTO PER RICERCA SCIENTIFICA
PERMANENZA SUPERIORE A 3 MESI
ATTIVAZIONE PROCEDURA VISTI E CONVENZIONE DI ACCOGLIENZA
(ai sensi dell'art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98, introdotto dal D.lgs. 9.1.2008, n. 17)

STUDIOSO CON FONDI ESTERNI

L'attivazione della Convenzione di accoglienza in favore di studiosi extra-UE, che beneficino del sostegno finanziario:

- dell'Unione Europea,
- di un'organizzazione internazionale,
- di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile,

e che intendano effettuare una ricerca presso l'Università di Trieste per soggiorni **superiori ai 90 giorni**, segue la procedura di seguito dettagliata.

(Nel caso si tratti di docente non UE in periodo sabbatico si suggerisce un preliminare contatto, da parte dell'ospite, con la nostra Ambasciata/Consolato di riferimento nel suo Paese di residenza, per una conferma della corretta procedura da seguire (nulla osta e visto per ricerca scientifica o meno).

DIPARTIMENTO

A seguito della richiesta ricevuta da parte dello studioso e ai fini della stipula della Convenzione di accoglienza, il Dipartimento interessato deve valutare l'attività di ricerca proposta, l'oggetto e la durata della ricerca, i titoli in possesso dello studioso rispetto all'oggetto della ricerca e la disponibilità da parte dello studioso di risorse finanziarie atte alla realizzazione del progetto di ricerca proposto.

a) TITOLO DI STUDIO *(previsto ai sensi dell'art. 27 ter-comma 3bis del D. Lgs. n. 286/98 e s.m.i.)*

Il titolo in possesso dello studioso deve dare accesso a programmi di dottorato di ricerca nel Paese in cui è stato conseguito.

A questo scopo lo studioso dovrà produrre al Dipartimento:

- il titolo di studio tradotto in italiano.

b) DISPONIBILITA' DELLE RISORSE FINANZIARIE

La sussistenza delle risorse mensili è valutata caso per caso. In tutti i casi le risorse finanziarie devono essere in misura non inferiore ad almeno il doppio dell'assegno sociale.

A questo scopo lo studioso dovrà produrre al Dipartimento la documentazione da cui risulti l'ammontare mensile della borsa o dello stipendio, la durata del finanziamento, l'Ente erogante (es.: governo, Ateneo di appartenenza dello studioso, altro ente di ricerca, Unione europea) e le modalità di erogazione.

Tale documentazione, se redatta in lingua estera, dovrà essere tradotta e la traduzione allegata alla documentazione trasmessa al Dipartimento. Tutta la documentazione dovrà essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche/consolari italiane all'estero (nello Stato estero di pertinenza), perché dovranno essere poi presentate in cartaceo allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Trieste al momento della registrazione.

Una volta effettuato l'accertamento necessario, il Dipartimento procede all'approvazione del progetto di ricerca con una **Delibera del Consiglio di Dipartimento** (o, in alternativa, con un **Decreto d'urgenza del Direttore del Dipartimento**, da portare a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento).

Nella Delibera il Dipartimento dovrà **espressamente**:

- **Deliberare** il possesso, da parte dello studioso, dott.... del titolo di studio idoneo,

- **Descrivere** il progetto di ricerca, la durata e presso quali strutture dell'Ateneo lavorerà lo studioso;
- **Indicare** il responsabile del Dipartimento, che coordinerà l'attività dello studioso/fungerà da referente scientifico;
- **Indicare** espressamente:
 - le risorse finanziarie di cui disporrà lo studioso pari a €... (in misura non inferiore ad almeno il doppio dell'assegno sociale)
 - il soggetto/ente erogatore...*(indicare Ente/soggetto che sosterrà tali spese)*
 - l'impegno ad accogliere lo studioso ai fini di una collaborazione per ricerca a titolo gratuito e a mettere a disposizione dello studioso le facilities della struttura;
 - che le spese per il viaggio di ritorno dello studioso nel paese di provenienza...*(indicare il Paese...)* sono sostenute da ...*(indicare Ente/soggetto che sosterrà tali spese)*
 - l'impegno al pagamento delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità dello studioso, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a 6 (sei) mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza;
 - che le spese per una polizza assicurativa per malattia o per l'iscrizione al Servizio Sanitario nazionale saranno sostenute da ...*(indicare Ente/soggetto che sosterrà tali spese assicurative)*

liberando quindi l'Università di Trieste da qualsiasi onere inerente o derivante dalla stipula della Convenzione di accoglienza.

Una volta deliberato quanto sopra, per avviare la firma della Convenzione di accoglienza e la successiva procedura online per il rilascio del Nulla Osta per ricerca, propedeutico al Visto, il Dipartimento invierà al Welcome Office di Ateneo - Ufficio Servizi Generali della Ricerca:

- 1) Estratto autentico della Delibera del Dipartimento, contenente i punti sopra esposti (o, in alternativa, copia originale del Decreto d'urgenza del Direttore del Dipartimento);
- 2) Modulo contenente tutti i dati dell'interessato, necessari per la procedura telematica per la richiesta di Nulla Osta predisposto dal WO;
- 3) Fotocopia del passaporto o documento di identità del/la studioso/a;
- 4) **(se già in possesso)** Codice Fiscale;
- 5) Due marche da bollo da 16,00 Euro
- 6) La documentazione legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari da cui risulti l'ammontare mensile della borsa/stipendio, la durata, l'Ente erogante (es.: governo, Ateneo di appartenenza dello studioso, altro ente di ricerca) e le modalità di erogazione.
- 7) La liberatoria con cui il Dipartimento si impegna a conferire l'incarico di ricerca a titolo gratuito su modello predisposto dal Welcome Office.

Il Welcome Office procederà quindi con la sottoscrizione della Convenzione di accoglienza tra il Rettore e lo studioso e avvierà la procedura online di richiesta del Nulla Osta.

La tempistica del rilascio del Nulla Osta e successivamente del Visto per ricerca è dettata dalle Autorità diplomatiche e giudiziarie *(i tempi per l'espletamento dell'intera procedura si aggirano in media intorno ai 2/3 mesi, a seconda del Paese di provenienza)*.

In caso di diniego al rilascio del Nulla Osta, la Convenzione di accoglienza decade automaticamente.

Allo studioso, una volta entrato in Italia, viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quella del progetto di ricerca.